



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione civile

R.G. [REDACTED]

Iscritto a ruolo il 16/01/2019

[REDACTED] nata a
[REDACTED] il [REDACTED] quale esercente la potestà familiare sul
figlio minore [REDACTED] nato a
[REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED] via [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa dall' avv. [REDACTED]
[REDACTED] del Foro di Udine [REDACTED]
[REDACTED] - fax [REDACTED] e dall'avv.
[REDACTED] pec
[REDACTED] del Foro di
Trieste e presso quest'ultimo domiciliata in Trieste [REDACTED]
giusta delega allegata al ricorso ex art. 696 bis cpc dd. 30.4.18



RICORRENTE

contro

1) CTU p.a. [REDACTED] – via [REDACTED]

n. [REDACTED] – pec:

[REDACTED]

2) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

3) [REDACTED] SPA [REDACTED] in persona del legale

rappresentante pro tempore con sede a [REDACTED]

rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED]

*

avente ad oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione compenso

ctu EX ART.15 DLgs 150 del 2011

*

osserva:

Con provvedimento dd. 17.12.2018 notificato in pari data, il

Presidente del Tribunale della Sezione Civile di Trieste, nel



procedimento contenzioso n. [REDACTED] liquidava in favore del CTU p.i. [REDACTED] la somma di €1.770,09 oltre ad IVA e ritenute previdenziali, ponendola provvisoriamente a carico della ricorrente.

Si opponeva la [REDACTED] assumendo:

che il [REDACTED], quale CTU aveva operato la ricostruzione cinematica di un sinistro stradale avvenuto in data 18.9.2015 in [REDACTED] in cui il sig. [REDACTED] aveva perso la vita.

che in quanto perito assicurativo il [REDACTED] poteva stimare solo i danni ma non operare la ricostruzione dinamica di un sinistro stradale, tanto più in sede di CTU.

che a sostegno citava l'art. 156 Dlgs. 7 settembre 2005 n.209 secondo cui è obbligatoria l'iscrizione nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi per i professionisti che intendano esercitare l'attività di accertamento e stima dei danni derivanti da incidenti stradali o tra natanti, affermando poi che la competenza a ricostruire la cinematica di un evento è riservata esclusivamente a ingegneri e Periti Industriali dell'area Meccanica, derivando tale riserva di legge dai rispettivi



ordinamenti professionali (art.51 RD 23 ottobre 1925 n.2537: “Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto” e art.16 RD 11 febbraio 1929 n.275: “Regolamento per la professione di perito industriale”);

che l’art. 51 affermava infatti che *“sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre ed utilizzare i materiali direttamente ed indirettamente occorrenti per le costruzioni, e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilevamenti geometrici e le operazioni di stima”*;

che Il RD 11 febbraio 1929 n.275 ,promulgando il Regolamento per la professione di Perito Industriale , attribuiva ad essi, *“per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti, potendo inoltre essere adempiute, per quanto in particolare attiene ai periti navali e meccanici la progettazione, la direzione e per i periti meccanici anche l’estimo delle costruzioni di*



quelle semplici ed installazioni, le quali non richiedessero la conoscenza del calcolo infinitesimale” (art.16 RD 275/29);

che da ciò deduceva riserva di legge in favore dei Periti Industriali in punto ricostruzione dinamica dei sinistri, nell’ambito di quelle perizie od incarichi afferenti “le funzioni esecutive” per i lavori inerenti alle specialità considerate.

che inoltre l’UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione che partecipa all’attività di normazione tecnica degli organismi sovranazionali di normazione, UNI 11294 – qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l’analisi degli incidenti stradali, a settembre 2018, aveva stabilito un minimo di competenze per la qualificazione dei tecnici che effettuano una corretta ricostruzione degli eventi, delle cause tecniche che li hanno determinati e delle persone coinvolte nell’incidente, riconoscendo esclusivamente nei regolamenti professionali degli Ingegneri (RD 2537/1925) dei Periti Industriali (R.D.275/1929) le competenze tecniche specifiche riservate dalla legge per eseguire la ricostruzione dinamica dei sinistri stradali.



che neppure dalla L.n.166/92, ora sostituita dal “Codice delle Assicurazioni Private” (D.Lgs.209/2005), si poteva dedurre la competenza di un perito assicurativo nella ricostruzione di un sinistro ;
che la norma istitutiva del “Ruolo dei Periti Assicurativi” circoscrive l’attività professionale del perito assicurativo alla “stima” e all’“accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione” dei mezzi soggetti ad assicurazione obbligatoria RCA;
che l’iscrizione al “Ruolo” nazionale dei periti assicurativi non era equiparabile all’iscrizione ad un Ordine o collegio professionale, sicchè ciò inibiva l’incarico di consulente tecnico;
che a norma degli artt.13-15 delle Disp. Att. al codice di procedura civile, *“I Periti Assicurativi non sono espressione di una categoria organizzata in un Ordine o Collegio, per essi essendo prevista solo l’iscrizione in un ruolo che si configura come mero titolo legittimante l’accertamento e la stima di danni provocati dalla circolazione stradale”* (così Corte di Appello di Roma, ordinanza del 10 maggio 1998);



che l'eccezione a tale regola (non richiamabile nel caso di specie per mancanza osservanza del protocollo), si rinveniva nell'art 22 delle Disp Att al C.P.C. laddove la norma consentiva al Giudice Istruttore di conferire un incarico ad un Consulente tecnico iscritto in un Albo di altro Tribunale o a persona non iscritta in alcun Albo (dei Consulenti tecnici di tribunali) alla condizione - non ricorrente nel caso de quo per quanto sopra osservato - che il Presidente venisse sentito al riguardo e che nel provvedimento venissero indicati i motivi della scelta;

che da tali premesse faceva derivare la nullità dell'incarico e l'insussistenza dell'obbligo di pagamento della prestazione del [REDACTED] attesa la riserva di legge relativa alla ricostruzione cinematografica dei sinistri a favore degli ingegneri e periti industriali con specializzazione meccanica.

Ciò premesso chiedeva ex art. 170 del Dpr n.115/02 e art.15 del D.Lgs.n.150/2011, di previamente sospendere ex art.5 DLgs n.150/2011 anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del



provvedimento impugnato di liquidazione e , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa formulava richiesta:

nel merito: di annullare ovvero revocare l'ordinanza di liquidazione delle spese di CTU dd 14 dicembre 2018 notificata a mezzo pec in data dd 17 dicembre 2018 ed emessa nell'ambito del procedimento [REDACTED] con spese rifuse in caso di opposizione.

* * *

Si costituivano ritualmente i convenuti con comparsa eccependo: che in sede di opposizione alla liquidazione si poteva contestare solo il "quantum", in quanto "la nullità della relazione ed il conseguente venir meno del diritto alla liquidazione del compenso doveva essere valutata e decisa dal Giudice di merito"; che la [REDACTED] non si era opposta al momento del conferimento dell'incarico si che l'opposizione sarebbe stata improcedibile; che nel merito non sussisteva alcuna riserva di legge a favore di alcuni e non altri soggetti per la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale.

Concludevano nei suddetti termini:



preliminarmente dichiarare l'opposizione spiegata ai sensi dell'art. 15, d. lgs 150/2011 improcedibile e/o inammissibile per i motivi esposti sub lettera A) del presente atto;

nel merito, rigettare la domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto alla luce delle motivazioni esposte sub lettera B) del presente scritto, confermando il decreto di liquidazione N. cron.

[REDACTED] emesso in data 17.12.2018;

- con vittoria di spese diritti ed onorari oltre accessori come per legge con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.

* *

Rilevato che posto che l'attività del [REDACTED] si è sviluppata nell'ambito di un procedimento tecnico preventivo ex 696 bis cpc., e che tale fase è dotata di larga autonomia rispetto al seguito processuale, da ritenere perciò eventuale, sicché pare destituita di fondamento la pretesa improcedibilità della domanda fondata sulla tesi che la nullità della CTU doveva essere eccepita in sede di merito e nella prima contestazione utile;



che inoltre non pare esigibile - a termini di legge - la contestazione immediata del conferimento dell'incarico (art. 696 bis cpc e 191 , 196 , cpc) posto che solo successivamente alla CTU parte ricorrente veniva a sapere che il [REDACTED] è perito assicurativo iscritto al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi (vedasi mail dd. 11.12.18 ns. doc. 1), si che la prima difesa utile va individuata nella presente opposizione;

che non si rinviene, a parere del giudicante, una espressa riserva di legge a favore di ingegneri e periti industriali con specializzazione meccanica nelle disposizioni normative citate dall'opponente che disciplinano la professione degli ingegneri\periti, affinché soltanto loro valutino e ricostruiscano la cinematica di un sinistro stradale , salva l'osservazione , peraltro irrilevante in questa sede , che per il corso di studi svolto dagli ingegneri e dai periti con qualificazione meccanica , sia in ogni caso preferibile rivolgersi a tali categorie per la ricostruzione dinamica di un sinistro;

che invero la loro presumibile, e condivisibile, maggiore competenza non equivale al riconoscimento di una espressa riserva di legge in



favore di ingegneri e periti industriali meccanici ai fini della
ricostruzione cinematica di un sinistro;

che i convenuti affermano la contestabilità in sede di opposizione del
solo quantum liquidato;

che sotto questo profilo parte ricorrente ha spiegato validi motivi di
opposizione , posto che nel testo del provvedimento impugnato si fa
riferimento all'eccezionale pregio dell'opera svolta dal perito senza
peraltro specificare in cosa consistano le espressioni ellittiche
adoperate quali: “la complessità degli accertamenti tecnici ,.... i
problemi di valutazione di diverse ipotesi....” sicchè l'impugnazione
va accolta in parte qua, annullando parzialmente il provvedimento di
quantificazione del compenso , con la riduzione dell'importo liquidato
a questo titolo e corrispondente al 30% dell'importo di euro
1770,09, salvi gli oneri di legge e ponendo provvisoriamente
l'importo rideterminato in dispositivo a carico della ricorrente.

Le spese vanno compensate tra le parti in ragione della reciproca
soccombenza.

p.q.m.



visti gli artt. 702 bis cpc

ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa,

in parziale accoglimento dell'opposizione in punto quantum liquidato

annulla parzialmente il provvedimento di liquidazione dd.

17.12.2018 notificato in pari data, emesso dal Presidente del

Tribunale della Sezione Civile di Trieste, nel procedimento

contenzioso n. [REDACTED]

liquida in favore del CTU p.i. [REDACTED] la somma di **€ 1.239,07**

oltre ad IVA e ritenute previdenziali ponendola provvisoriamente a

carico di parte ricorrente

spese compensate integralmente tra le parti

Così deciso in Trieste **04/03/2020**

GIUDICE Dr. Paolo VASCOTTO

